



SENT- 245/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello Presidente e relatore

Anna Bombino Consigliere

Quirino Lorelli Consigliere

Antonio Palazzo Consigliere

Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio **RG 60500** per l'appello in materia pensionistica proposto dal **Comune di Napoli** (c.f. 80014890638 – p.iva 01207650639), in persona del legale rappresentante difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Antonio Andreottola** (NDRNTN72E22I163X) e **Giacomo Pizza** (PZZGCM62L29G190E) ed elettivamente domiciliati in Roma alla Via Appennini n.46 presso lo Studio Legale Leone (08279541000) lucaleone@ordineavvocatiroma.org (fax 0817954703)

contro

l'I.N.P.S., sede di Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, Napoli, in persona del legale rappresentante e pro tempore;

-appellato-

I.N.P.S., sede legale di Roma, via Ciriaco il Grande n.21, 00144, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;

-appellato-

nonché

S.C.C.I. S.p.A., Società di cartolarizzazione dei crediti INPS, in persona dell'amministratore pro tempore, Largo Chigi n.5, 00187-ROMA, per legale scienza ex art. 13, comma 8, legge 448/1998

avverso e per l'annullamento

della sentenza n. 1271/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania depositata il 13.12.2021 e comunicata al Comune con pec del 16 dicembre 2021.

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 9 ottobre 2024, svolta con l'assistenza del segretario, dr.ssa Lucia Pellegrino, il relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'avv. Nicola Laurenti su delega Avv. Giacomo Pizza per l'appellante, Comune di Napoli e l'avv. Giuseppina Giannico per l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

FATTO

1. Ricorso in primo grado.

Con ricorso notificato il 12.11.2020 il Comune di Napoli ha adito in riassunzione la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, a seguito del difetto di giurisdizione dichiarato, con sentenza n. 8658/2019 del 19.12.2019, dal Tribunale di Napoli - Giudice del Lavoro.

Invero il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione a favore del giudice contabile sul ricorso proposto dallo stesso Comune per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 371 2018 00004834 05 000 per un valore complessivo di € 36.033,91 per ECA 2017 05 05 “*Gestione Dipendenti Pubblici*”.

Con tale avviso l'Ente Previdenziale contestava al Comune di Napoli le seguenti presunte inadempienze per omessi versamenti previdenziali:

- 001 n. 8984 per Contributi obbligatori pensionistici pari ad € 20.944,26 oltre sanzioni ed oneri di riscossione;
- 003 n. 8966 per Ruoli/Note di debito dpr 538/86, pari a € 8.934,59 oltre interessi e oneri di riscossione;
- 005 n. 8985 per Contribuzione 10% L.166/91 pari ad € 1,63 oltre oneri di riscossione;
- 006 n.8963 per Riscatti a fini pensionistici pari ad € 647,90 oltre interessi ed oneri di riscossione;
- 008 n.8959 per TFS pari ad € 3.074,31 oltre sanzioni ed oneri di riscossione;
- 010 n.8985 per Contribuzione 10% L.166/91 pari ad € 1,77 oltre oneri di riscossione;
- 011 n.8961 per Credito DMA pari ad € 249,97 oltre sanzioni ed oneri di riscossione.

L'appellante si duole che il documento notificato dall'INPS sugli omessi versamenti del Comune di Napoli si limitava ad elencare le voci, così come sopra trascritte, esclusivamente per mezzo dei diversi numeri di riferimento con le rispettive causali di debenza.

2. Sentenza n. 8658/2019 del giudice del lavoro di Napoli.

L'adito giudice del lavoro si è pronunciato sul ricorso n. 8012/18 proposto dal citato Comune con la sentenza n. 8658/2019, pubblicata il 19.12.2019, ma non per la parte relativa all'impugnazione della voce 003 n. 8966 per Ruoli/Note di debito Dpr 538/86, pari a € 8.934,59 oltre interessi e oneri di riscossione, in quanto *<<Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte dei conti con riferimento ai crediti vantati dall'INPS nell'avviso di addebito opposto alla voce n. 8966 per un importo pari a euro 8.934,59>>.*

3. Riassunzione del giudizio alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Preso atto della decisione che declinava la giurisdizione a favore della Corte dei conti, il Comune riassumeva il giudizio innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania con ricorso in opposizione (ex art. 414, 442 e 615 e ss c.p.c) n. 72968, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia dell'avviso impugnato che veniva concessa con ordinanza n. 156/2021.

4. Sentenza n. 1271/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Il ricorso, così riassunto, veniva respinto con sentenza n. 1271/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania.

Invero, il giudice contabile di prime cure ha evidenziato che:

a) la somma oggetto di controversia, è stata richiesta in restituzione dall'INPS, in quanto riconducibile all'obbligo dell'Ente di appartenenza del pensionato, di partecipare all'esborso collegato

all'erogazione del trattamento di quiescenza, in armonia con le surrichiamate disposizioni, mentre la somma medesima non è in alcuna correlazione con un presunto errore di comunicazione dei dati inerenti al rapporto lavorativo (come del tutto infondatamente ipotizzato dal Comune ricorrente).

b) E che ciò fosse chiaro sin dall'inizio, non solo è agevolmente deducibile dai (pur sintetici) dati esposti nell'avviso di addebito, ma sarebbe stato facilmente comprensibile accedendo alla possibilità, indicata nello stesso avviso di addebito, di richiedere in proposito "informazioni generali" all'Istituto previdenziale”.

5. Appello del Comune di Napoli.

Avverso la sentenza n. 1271/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, il Comune di Napoli ha proposto appello per il seguente motivo:

1) *error in iudicando* della decisione n. 1271/2021 ove respinge/rigetta l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito. difetto di istruttoria e di motivazione.

A) Nel primo motivo del ricorso in riassunzione il Comune di Napoli ha riproposto il motivo non scrutinato nel merito dal giudice ordinario per avere, preliminarmente, declinato la giurisdizione a favore del giudice contabile.

Il Comune ribadiva quanto esposto al giudice ordinario che non aveva esaminato il motivo nel merito, ossia che l'atto impugnato violava il principio dell'autosufficienza, essendo impossibile dedurre dallo stesso i motivi e la quantificazione della richiesta avanzata dall'INPS.

B) In via subordinata si contesta e si ribadisce l'infondatezza in sé della pretesa.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Campania, oltre ad ammettere un'integrazione postuma dell'avviso di addebito, ha altresì ritenuto fondata la pretesa dell'INPS.

In realtà la somma richiesta dall' INPS non è dovuta, come confermato dalla nota n. 461918 del 14.06.2022 del competente Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane, depositata in atti.

Pertanto, il Comune di Napoli chiede l'accoglimento dell'appello.

6. Rinuncia all'appello del comune d Napoli.

Con successivo atto del 28 novembre 2023 il Comune di Napoli, a mezzo della propria Avvocatura, ha formalizzato rinuncia al ricorso in appello RG 60500 avverso la sentenza n. 1271/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per regione la Campania, in conseguenza dell'avvenuta adesione alla *"rottamazione quater"* (art. 1, commi da 231 a 252 legge di Bilancio 2023), come da nota n. 432679 del 24/05/2023 del Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane.

Il Comune di Napoli ha rappresentato che l'atto di rinuncia è stato notificato a tutti gli effetti di legge ai convenuti opposti ossia a:

- I.N.P.S., sede di Napoli, via Alcide De Gasperi n.55, Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore -
- I.N.P.S., sede legale di Roma, via Ciriaco De Gasperi n.21, 00144, Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore -
- S.C.C.I. S.p.A., Società di cartolarizzazione dei crediti INPS in persona dell'amministratore pro tempore, Largo Chigi n.5, 00187-ROMA, per legale scienza ex art. 13, comma 8, legge 448/1998:

7. Memoria di costituzione in giudizio dell'INPS

Con memoria di costituzione in giudizio l'INPS, preso atto della rinuncia all'appello n. 60500 del Comune di Napoli, ha chiesto l'estinzione del giudizio di appello, rimettendosi alla Sezione per la decisione sulle spese.

8. Udiienza del 9 ottobre 2024

All'udienza del 9 ottobre 2024 le parti si sono riportate alle conclusioni formalizzate nei rispettivi atti.

DIRITTO

1.Va dichiarato estinto il giudizio.

Il Collegio, preso atto della rinuncia all'appello n. 60500 formalizzata e notificata alle parti dal Comune di Napoli, cui non si oppone l'INPS,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio n. RG 60500

con compensazione delle spese del presente grado, atteso che la rinuncia del Comune di Napoli al giudizio in esame è motivata per l'adesione alla "*rottamazione quater*" (art. 1, co. da 231 a 252 Legge di Bilancio 2023).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

15/10/2024

Depositata in Segreteria

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

15/10/2024

Depositato in Segreteria

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente